



Sentenza

n. 26/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo Venturini **Presidente rel.**

Marco Scognamiglio **I referendario**

Annalaura Leoni **I referendario**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al 63252 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

LAGHI Giuliano, nato a Carrara (MS) il 16.02.1957, C.F.

LGHGLN57B16B832K, residente in Carrara (MS) - via Vico Fiaschi 12,

rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Strenta (CF

STRLSS70H06B832B) presso il quale ha eletto domicilio -

avvalessiostrenta@puntopec.it, per sentirlo condannare, nei termini e

per le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento in favore dell'Azienda

USL Toscana Nord Ovest, dell'importo di € 99.966,55

(novantanovemilanovecentosessantasei/55), cui deve aggiungersi la

rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e, dalla data di pubblicazione

dell'eventuale sentenza di condanna, gli interessi legali oltre alle spese

di giustizia.

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

sentiti, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2025, il relatore,

	Pres. Leonardo Venturini, il P.M., nella persona del sost. proc. gen.	
	Paola Ciccarelli e l'avv.to Strenta per il convenuto Laghi	
	ritenuto in	
	FATTO	
	1.Con atto di citazione depositato ai sensi dell'art. 86 del Codice di	
	giustizia contabile, e ritualmente notificato, la Procura regionale per la	
	Toscana ha convenuto in giudizio il sig. Giuliano Laghi, già infermiere	
	professionale alle dipendenze dell'allora Azienda USL n. 1 di Massa e	
	Carrara (oggi Azienda USL Toscana Nord Ovest), contestandogli una	
	grave ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per danno	
	erariale derivante da condotte assenteistiche sistematiche, indebita	
	percezione di emolumenti, utilizzo distorto di beni pubblici e pregiudizio	
	al regolare funzionamento del servizio sanitario pubblico.	
	Il giudizio trae origine da una "notitia damni" emersa nel corso dell'anno	
	2015, inizialmente veicolata attraverso organi di stampa locali, e	
	successivamente corroborata da articolata attività investigativa svolta	
	dall'Arma dei Carabinieri e dall'Autorità giudiziaria penale, sfociata in	
	procedimento penale definito con sentenza di condanna irrevocabile.	
	La Procura contabile ha quindi esercitato l'azione di responsabilità,	
	ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale:	
	condotta antigiuridica, nesso causale, elemento soggettivo della colpa	
	grave (o, qualora questa non fosse ravvisata, del dolo), e danno	
	patrimoniale e funzionale per l'Amministrazione sanitaria.	
	2. La notitia damni e l'avvio dell'istruttoria contabile	
	Come sopra adombrato, dagli atti emerge che l'istruttoria contabile ha	
	2	

	tratto origine dalla segnalazione di condotte gravemente irregolari	
	ascritte al convenuto, infermiere professionale incaricato del servizio di	
	assistenza domiciliare, il quale, pur risultando formalmente in servizio e	
	retribuito come tale, ometteva sistematicamente di svolgere le	
	prestazioni sanitarie affidategli, dedicando parte rilevante dell'orario di	
	lavoro ad attività estranee ai compiti istituzionali.	
	In particolare, il sig. Laghi veniva sorpreso in più occasioni, nelle ore	
	mattutine – coincidenti con l'orario di servizio –, presso la sede della	
	cooperativa Co.P.A.C. s.c.r.l., della quale risultava socio e componente	
	del consiglio di amministrazione, intento a svolgere attività di gestione e	
	supporto organizzativo della predetta realtà economica.	
	Tali circostanze, inizialmente oggetto di attenzione mediatica, venivano	
	prontamente acquisite dalla Procura regionale, che disponeva	
	l'immediata richiesta di atti e informazioni alla Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Massa, nonché all'Azienda sanitaria di	
	appartenenza del dipendente, al fine di ricostruire compiutamente la	
	vicenda sotto il profilo erariale.	
	3. I rapporti con il procedimento penale	
	L'istruttoria contabile si è svolta in costante coordinamento informativo	
	con il procedimento penale iscritto al n. 998/2015 R.G.N.R., nell'ambito	
	del quale il sig. Laghi veniva tratto in arresto in flagranza di reato e	
	successivamente rinviato a giudizio per i delitti di truffa aggravata ai	
	danni dello Stato e peculato d'uso continuato, in relazione all'indebito	
	utilizzo dell'autovettura di servizio.	
	Il giudizio penale, celebrato dinanzi al Tribunale di Massa, si concludeva	
	3	

	con sentenza n. 771/2022 del 25 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 29	
	maggio 2024, con la quale l'imputato veniva riconosciuto colpevole dei	
	reati ascrittigli e condannato, oltre che alla pena principale, anche al	
	risarcimento dei danni in favore dell'Azienda sanitaria costituitasi parte	
	civile. Il procedimento penale si è svolto attraverso i seguenti momenti	
	procedurali	
	• Arresto in flagranza (aprile 2015) e rinvio a giudizio per truffa	
	aggravata e peculato:	
	• Condanna penale del Tribunale di Massa (sent. n. 771/2022):	
	o 1 anno e 6 mesi di reclusione e € 1.200 di multa.	
	o Provvisionale di € 5.000 a favore della ASL costituita parte civile.	
	• Conferma in Appello (Genova, ord. n. 104/2023) e Cassazione	
	(Sez. II Pen., sent. n. 22671/2024), con condanna definitiva del	
	29 maggio 2024.	
	La Cassazione ha rilevato la sistematicità del comportamento	
	fraudolento, la falsificazione della presenza e la continuità delle assenze	
	ingiustificate.	
	Niente può essere più chiaro nell'illustrare sinteticamente i	
	comportamenti illeciti del Laghi la circostanza che La Procura della	
	Repubblica presso il Tribunale di Massa ha, in conclusione delle	
	indagini, richiesto, in data 3 dicembre 2015, il rinvio a giudizio dello	
	stesso per i seguenti reati:	
	“delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 640, comma 2, 61 n.11 e	
	314, comma 2, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo	
	disegno criminoso, in qualità di incaricato di un pubblico servizio, quale	
	4	

	infermiere professionale della ASL n. 1 di Massa Carrara con compiti di	
	svolgere assistenza domiciliare presso le abitazioni dei pazienti	
	bisognosi di cure continuate, con artifici e raggiri, consistiti nel simulare	
	di svolgere regolarmente i servizi di assistenza sanitaria domiciliare	
	affidatigli mediante l'utilizzo dell'autovettura di servizio ASL n. 1 cioè una	
	FIAT Panda targata EM 479 DP, mentre invece ometteva di eseguirli	
	recandosi dalle ore 9:00 circa alle ore 11:00 circa presso la sede della	
	s.c.r.l. Co.P.A.C. di cui è socio per sbrigare faccende relative alla	
	medesima ditta, induceva in tale modo in errore i funzionari della ASL	
	n. 1 di Massa Carrara a riconoscergli la remunerazione giornaliera di	
	assistenza domiciliare che in realtà non aveva eseguito; inoltre, avendo	
	nella suddetta qualità la disponibilità dell'autovettura aziendale di cui	
	sopra ne faceva indebitamente uso momentaneo per recarsi presso la	
	sede della S.C.R.L. Co.P.A.C. nei suddetti orari per motivi estranei ai	
	suoi compiti di assistenza domiciliare quale infermiere professionale,	
	restituendo l'autovettura immediatamente dopo. Con l'aggravante di	
	aver commesso il fatto di truffa ai danni dell'ente pubblico ASL n. 1 di	
	Massa Carrara e con abuso di prestazione d'opera". Con Decreto in	
	data 3 marzo 2016, il GUP del Tribunale di Massa, ammessa la	
	costituzione di parte civile dell'Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest,	
	ha disposto il giudizio nei confronti di Laghi Giuliano (verbale di udienza	
	preliminare prot. CdC 6624 del 20/09/2016).	
	Il passaggio in giudicato penale nei confronti del Laghi aziona la portata	
	dispositiva dell'art.651 c.p.p.: " La sentenza penale irrevocabile di	
	condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,	
	5	

	quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità	
	penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio	
	civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno	
	promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia	
	stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale". Orbene, fatta	
	salva la possibilità per il giudice della responsabilità amministrativa di	
	articolare elementi di fatto e di diritto propri del proprio ambito giuridico,	
	è un dato di fatto che la sentenza penale "fa stato", imponendosi nel	
	processo amministrativo con la valenza del fatto, dell'autore, della	
	colpevolezza. E di conseguenza, per completezza motivazionale	
	occorre riportare qui i punti nodali della sentenza (divenuta parte della	
	citazione) ove si reperiscono detti punti focali, poi confermati nei gradi	
	successivi.	
	"Dichiarato aperto il dibattimento, ammessa la costituzione di parte civile	
	dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", Azienda	
	datrice di lavoro del Sig. Laghi, ed ammessi i mezzi di prova richiesti	
	dalle parti, l'istruttoria dibattimentale si è articolata con l'escussione,	
	oltre che degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che avevano	
	svolto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il	
	Tribunale di Massa, a conferma delle stesse, anche, e soprattutto, di	
	numerosi dipendenti "Co.P.A.C. S.c.r.l.", di cui l'imputato, all'epoca dei	
	fatti, era socio a conferma delle circostanze in cui il Sig. Laghi era stato	
	visto operare presso i locali della Società anzidetta negli stessi orari in	
	cui invece avrebbe dovuto svolgere gli assegnati servizi di assistenza	
	domiciliare di competenza, nonché di numerosi cittadini che avevano	
	6	

avuto bisogno, per sé stessi, ovvero, più spesso, per i propri familiari anziani e malati, dell'assistenza e delle cure domiciliari che il Sig. Laghi, come dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", in particolare del Servizio di assistenza domiciliare assicurato dall'Azienda Sanitaria suddetta, quindi come dipendente pubblico incaricato di un pubblico servizio, doveva assicurare e che, invece, avevano lamentato, in tal senso, assenze e disservizi nell'ambito del servizio stesso, nonché dei testi dedotti dalla difesa dell'imputato e nell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei documenti richiesti dalle parti. Ciò premesso, il Tribunale osserva: l'ampia e lunga istruttoria dibattimentale svolta ha consentito di suffragare pienamente tutti gli elementi di accusa, che avevano portato a sottoporre ad indagini preliminari e poi a trarre a giudizio l'imputato Sig. LAGHI Giuliano per i delitti di cui in rubrica.

Così, all'udienza del 17 settembre 2018 sono stati sentiti i testi Sig.ra COLLODET Piera, Infermiera professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" assegnata ai servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, e quindi collega di lavoro dell'imputato, che ha confermato come in diverse occasioni il Sig. Laghi le avesse chiesto di essere sostituito in turni di lavoro di assistenza domiciliare a vari pazienti, che egli avrebbe dovuto svolgere nell'ambito del suo lavoro di Infermiere professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" assegnato ai servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta e che, nelle stesse ed in altre

	occasioni egli era alla guida di un automezzo, precisamente di un	
	furgone, carico di merci evidentemente da consegnare, Sig.	
	ABDERRAHMANE Manaf, Sig.ra BERTONATI Barbara e Sig.ra	
	VITTORI Sara, tutti dipendenti del suddetto centro commerciale	
	"Co.P.A.C. S.c.r.l.", i quali hanno confermato di avere visto il Sig. Laghi	
	numerose volte, soprattutto al mattino, quando cioè l'imputato avrebbe	
	dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti	
	assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, presente invece negli uffici della	
	Società cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la	
	stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima	
	ed infine il Sig. LOCATELLI Andrea, che ha precisato come, nell'anno	
	2015, egli assisteva suo padre, purtroppo affetto da grave patologia	
	oncologica che lo bloccava a letto e quindi necessitante di assistenza	
	domiciliare, che, in un primo tempo aveva visto svolgere dal Sig. Laghi,	
	il quale, però, poi non si era più presentato ed era stato sostituito da	
	altre infermiere, finché, il 10 aprile dell'anno 2015, il Sig. Laghi non si	
	era, ancora una volta, presentato a svolgere il suo servizio di assistenza	
	domiciliare, tanto che egli, che aveva il numero di telefono cellulare	
	dell'imputato, lo aveva cercato senza riuscire a rintracciarlo, poi si erano	
	presentate altre due infermiere e, nei giorni successivi aveva appreso	
	dalla stampa locale che il Sig. Laghi era stato arrestato.	
	Alla successiva udienza del 19 novembre dello stesso anno 2018,	
	veniva sentita anzitutto la teste Sig.ra TEDESCHI Claudia, dipendente	
	dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" con funzioni	
	Coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare per la zona di	
	8	

	Carrara presso il Distretto sanitario di Avenza, quindi coordinatrice	
	anche del lavoro del Sig. Laghi, la quale, pur avendo precisato di non	
	avere mai ricevuto lamentele direttamente dai pazienti assistiti	
	dall'Azienda sanitaria suddetta necessitanti dei servizi di assistenza	
	domiciliare, ha però confermato la relazione disciplinare da essa redatta	
	dopo l'arresto del Sig. Laghi, avvenuto il 10 aprile dell'anno 2015, nella	
	quale si dava conto come, dalle indagini interne avviate dall'Azienda	
	"Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" dopo l'evento suddetto,	
	era emerso che, in numerose occasioni l'imputato non aveva svolto i	
	servizi di assistenza domiciliare cui, secondo il piano elaborato dalla	
	teste stessa, nella sua funzione di Coordinatrice del servizio di	
	assistenza domiciliare per la zona di Carrara e di Avenza, era stato	
	assegnato, nel senso che si era fatto sostituire da altri colleghi, o	
	colleghe; tra l'altro la teste, pur ricordando poco di quanto era avvenuto	
	quel 10 aprile dell'anno 2015, è stata in grado di ricordare che anche	
	quel giorno, in cui il Sig. Laghi era stato poi tratto in arresto, egli era	
	uscito con la divisa da infermiere per svolgere i servizi di assistenza	
	domiciliare, cui era stato assegnato. Alla stessa udienza veniva sentito	
	il Maresciallo dei Carabinieri di Carrara MIRABELLA Filippo, che	
	confermava le indagini svolte, sotto il coordinamento del P.M., nei	
	confronti dell'imputato, culminate nell'arresto del medesimo, avvenuto il	
	10 aprile dell'anno 2015, perché sorpreso nelle ore del mattino, quando	
	cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di	
	assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria	
	suddetta, mentre era presente invece negli uffici della Società	
	9	

	cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la stessa,	
	ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima; il teste	
	ha confermato altresì che, nelle stesse circostanze di tempo, con	
	l'ausilio della Sig.ra Tedeschi, in relazione ai servizi di assistenza	
	domiciliare, che l'imputato avrebbe dovuto svolgere, secondo il piano di	
	lavoro elaborato dalla Coordinatrice suddetta, aveva contattato	
	numerosi pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta e necessitanti	
	dei servizi di assistenza domiciliare, che quel giorno avrebbero dovuto	
	ricevere la visita del Sig. Laghi, che invece non si era presentato affatto,	
	ovvero che era stato sostituito da altro personale infermieristico.	
	Il teste ha confermato, altresì, che, dopo l'arresto del Sig. Laghi e le	
	prime attività investigative a riscontro, le indagini, ancora con la	
	collaborazione e l'ausilio della Sig.ra Tedeschi, erano state estese ai	
	servizi di assistenza domiciliare, che l'imputato avrebbe dovuto	
	svolgere, sempre secondo il piano di lavoro elaborato dalla	
	Coordinatrice suddetta, negli ultimi mesi, per cui egli, ovvero gli altri	
	Carabinieri in servizio in Carrara ed Avenza avevano contattato	
	numerosi pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta e necessitanti	
	dei servizi di assistenza domiciliare, che erano stati affidati alle cure di	
	assistenza domiciliare del Sig. Laghi, ovvero parenti dei medesimi,	
	indagini dalle quali era risultato che invece l'imputato o non si era	
	presentato affatto, ovvero che era stato sostituito da altro personale	
	infermieristico, creando comunque nocumento ai piani terapeutici dei	
	pazienti stessi.	
	Le indagini svolte venivano confermate anche dall'altro teste	
	10	

	verbalizzante escusso subito dopo, il Brigadiere CC. BARUZZO Luca.	
	Alla stessa udienza venivano poi sentiti i Sig.ri TESCONI Maurizio,	
	BERTOLINI Pietro Angelo, PELLISTRI Gianna, RIZZA Samuele,	
	CARCELLI Paolo, NERI Michela e SELMI Maria, tutti dipendenti della	
	Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l. una importante Società	
	distributiva, a carattere cooperativo, operante nel settore del commercio	
	all'ingrosso di generi alimentari con Sede in Carrara (MS), viale XX	
	Settembre, 1771C, di cui il Sig. Laghi è risultato essere, almeno	
	all'epoca dei fatti, socio e consigliere di amministrazione, tutti a	
	conferma delle circostanze storiche, da ciascuno meglio descritte nei	
	rispettivi esami testimoniali, nelle quali avevano avuto modo di vedere il	
	Sig. Laghi in vari momenti della giornata, ma soprattutto al mattino,	
	quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di	
	assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria	
	suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta	
	impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività	
	commerciale svolta dalla Società medesima e tutti hanno riferito che, in	
	quasi tutte le occasioni suddette egli vestiva la divisa di Infermiere	
	professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana	
	Nord Ovest", ma, soprattutto, che, per portarsi presso i locali della	
	Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." egli utilizzava l'autovettura di	
	proprietà dell'Azienda Sanitaria suddetta, una Fiat Panda tg. EM479DP,	
	circostanza, che, d'altronde, era risultata veritiera e sussistente anche il	
	10 aprile dell'anno 2015, quando cioè il Sig. Laghi era stato tratto in	
	arresto, perché sorpreso in flagrante commissione del delitto di truffa	
	11	

aggravata ai danni dello Stato.

Alla successiva udienza del 25 febbraio 2019, veniva escussa la Sig.ra Mihaiila MARICICA, teste della difesa, che ha riferito sulla piena ed efficace assistenza domiciliare assicurata dal Sig. Laghi nei confronti dell'anziana e malata madre, i Sig.ri CIARDIELLO Emiliano e VATTERONI Alberto, entrambi infermieri professionali assegnati, come l'imputato, all'assistenza domiciliare dei pazienti in cura, per questo servizio, presso l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", i quali, oltre a confermare la professionalità e la serietà nel lavoro del Sig. Laghi, hanno anche confermato che era prassi piuttosto invalsa tra gli Infermieri professionali assegnati al servizio di assistenza domiciliare, scambiarsi a volte i turni e gli interventi sui vari pazienti assegnati.

Ma, all'udienza del 25 febbraio 2019 si è svolto anche l'esame del Sig. Laghi, il quale, nel rispondere alle domande del suo difensore ha cercato di chiarire diverse circostanze e comunque ha respinto tutte le accuse a suo carico, ma poi, in sede di incalzante contro esame da parte del P.M d'udienza, ha finito con l'ammettere di non avere seguito diversi pazienti che gli erano stati assegnati, nel senso di omettere gli interventi che avrebbe dovuto svolgere, ovvero, più di frequente, scambiando il turno con altri colleghi Infermieri professionali all'evidente fine, ancorché non ammesso, di curare gli interessi e l'attività parallela di socio ed amministratore della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di Carrara.....

Il P.M., a questo punto,, ha chiesto di integrare la sua lista, ai sensi

dell'art. 507 C.P.P., richiedendo al Tribunale di chiamare a deporre una serie di nominativi di pazienti, che invece, avevano ripetutamente segnalato assenze, o ritardi, da parte del Sig. Laghi, nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare svolti dall'imputato, istanza che veniva accolta dal Tribunale nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.

Così alle successive udienze del 6 settembre e del 6 dicembre dell'anno 2021, e poi del 7 marzo e 6 giugno dell'anno 2022 sono stati escussi i testi Sig.ra ELEFANTE Paola, Sig. GASPERINI Roberto, Sig.ra GASPERINI Luisa, Sig. BARATTINI Paolo, Sig. BALDERI Andrea, Sig. LOCATELLI Andrea, Sig.ra COSTANTIN Maria Camelia, Sig.ra BERTAGNA Rosalba, Sig.ra BRIGANTI Loredana, Sig.ra ARRIGHI Mariella e Sig. SANTUCCI Romano, tutti parenti, in genere in qualità di figli, o figlie, di altrettanti cittadini, o cittadine anziani e malati, che avevano avuto bisogno dell'assistenza e delle cure domiciliari che poteva assicurare loro l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" e che, per questo specifico servizio, erano stati assegnati, nel piano predisposto, per la zona di Carrara ed Avenza, dalla Sig.ra Tedeschi, nella sua qualità di Coordinatrice del servizio suddetto, al Sig. Laghi, come risulta incontrovertibilmente dai documenti ufficiali dell'Azienda Sanitaria in oggetto prodotti dal P.M., il quale pertanto, come dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", in particolare del Servizio di assistenza domiciliare assicurato dall'Azienda Sanitaria suddetta, quindi come dipendente pubblico incaricato di un pubblico servizio, che egli avrebbe dovuto assicurare

con puntualità ed efficienza e che, invece, avevano tutti lamentato, in tal senso, assenze e disservizi nell'ambito del servizio stesso, nel senso che il Sig. Laghi non si presentava con assiduità, per cui veniva sostituito da colleghi, o colleghe Infermieri professionali, ovvero, talvolta, non si presentava affatto, con evidente nocumento della continuità di cure che il suddetto servizio avrebbe viceversa imposto.

Riassumendo i termini della lunga istruttoria svolta, si può confermare, come già osservato all'inizio della parte motiva della presente Sentenza che, a carico del Sig. Laghi sussistono più che evidenti prove di colpevolezza in merito ad entrambi i delitti al medesimo contestati.

Quanto al delitto di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, ex artt. 61 , n. 1 1), 81 cpv., 640, comma 2, C.P., gravano a carico dell'imputato gli esiti delle indagini dei Carabinieri di Carrara e di Avenza che, a seguito di accurate attività investigative sui movimenti del medesimo, riuscirono, il 10 aprile dell'anno 2015, a cogliere il Sig. Laghi in flagrante commissione del delitto suddetto, perché sorpreso nelle ore del mattino, quando cioè avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, mentre era presente invece negli uffici della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di Carrara impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società, indagini che furono seguite da verifiche documentali svolte sui documenti ufficiali dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" sui turni che l'imputato avrebbe dovuto svolgere e testimoniali sull'individuazione e l'escussione di numerose persone bisognose del

	servizio di assistenza domiciliare, ovvero di loro parenti impegnati	
	nell'assistenza personale delle persone suddette, che lamentavano	
	assenze, ritardi, o comunque disservizi nell'espletamento, da parte del	
	Sig. Laghi, dei servizi di assistenza domiciliare cui il medesimo era stato	
	delegato.	
	Questi soggetti, come sopra già descritto sono stati, non tutti, ma in un	
	numero ampio e significativo, citati a testimoniare nell'istruttoria	
	dibattimentale svolta e hanno tutti confermato quanto già riferito ai	
	Carabinieri in ordine ai lamentati assenze e disservizi nell'ambito del	
	servizio stesso, nel senso che il sig. Laghi o non si presentava con	
	assiduità agli appuntamenti fissati, per cui veniva sostituito da colleghi,	
	o colleghe Infermieri professionali, ovvero, talvolta, non si presentava	
	affatto, con evidente nocumento della continuità di cure che il suddetto	
	servizio avrebbe viceversa imposto.	
	Completano il carico di prove di colpevolezza nei confronti del Sig. Laghi	
	in ordine al delitto di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato le	
	dichiarazioni testimoniali dei numerosi dipendenti della Società	
	cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di Carrara, di cui il Sig. Laghi è risultato	
	essere, almeno all'epoca dei fatti, socio e consigliere di	
	amministrazione, meglio sopra indicati, sentiti in istruttoria, che hanno	
	tutti confermato le circostanze storiche, da ciascuno meglio descritte nei	
	rispettivi esami testimoniali, nelle quali avevano avuto modo di vedere il	
	Sig. Laghi in vari momenti della giornata, ma soprattutto al mattino,	
	quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di	
	assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria	
	15	

	suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta	
	impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività	
	commerciale svolta dalla Società medesima e tutti hanno riferito che, in	
	quasi tutte le occasioni suddette egli vestiva la divisa di Infermiere	
	professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana	
	Nord Ovest".	
	Infine, come già sopra riferito, lo stesso Sig. Laghi, nell'esame reso in	
	istruttoria, pur avendo cercato di chiarire diverse circostanze e pur	
	avendo respinto tutte le accuse a suo carico, poi, in sede di incalzante	
	contro esame da parte del P.M., ha finito con l'ammettere di non avere	
	seguito diversi pazienti che gli erano stati assegnati, nel senso di	
	omettere gli interventi che avrebbe dovuto svolgere, ovvero, più di	
	frequente, scambiando il turno con altri colleghi Infermieri professionali	
	all'evidente fine, ancorché non ammesso, di curare gli interessi e	
	l'attività parallela di socio ed amministratore della Società cooperativa	
	"Co.P.A.C. S.c.r.l." di Carrara.	
	Quanto al delitto di peculato d'uso continuato, di cui agli artt. 61 , n. 1	
	1), 81 cpv, 314, comma 2, C.P. si richiamano ancora, come sicure fonti	
	di prova a carico dell'imputato, le già descritte dichiarazioni testimoniali	
	dei numerosi dipendenti della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di	
	Carrara, meglio sopra indicati, sentiti in istruttoria, che, nel confermare,	
	come già detto, le circostanze storiche, da ciascuno meglio descritte nei	
	rispettivi esami testimoniali, nelle quali avevano avuto modo di vedere il	
	Sig. Laghi in vari momenti della giornata, ma soprattutto al mattino,	
	quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di	
	16	

	assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria	
	suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta	
	impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività	
	commerciale svolta dalla Società medesima, hanno tutti riferito che,	
	nelle occasioni suddette, egli vestiva la divisa di Infermiere	
	professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana	
	Nord Ovest", ma, soprattutto, che, per portarsi presso i locali della	
	Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l.", l'imputato era solito utilizzare	
	l'autovettura di proprietà dell'Azienda Sanitaria suddetta, una Fiat	
	Panda tg. EM479DP, circostanza, che, d'altronde, era risultata veritiera	
	e sussistente anche il 10 aprile dell'anno 2015, quando cioè il Sig. Laghi	
	era stato tratto in arresto, perché sorpreso in flagrante commissione del	
	delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.	
	A fronte di queste prove chiare, precise e sostanzialmente univoche, le	
	prove contrarie offerte dalla difesa del Sig. Laghi si sono limitate a pochi	
	pazienti, o parenti di essi, nei cui confronti, invece, il Sig. Laghi era stato	
	più assiduo nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare,	
	ovvero di due colleghi infermieri, i Sig.ri CIARDIELLO Emiliano e	
	VATTERONI Alberto, entrambi infermieri professionali assegnati, come	
	l'imputato all'assistenza domiciliare dei pazienti in cura, per questo	
	servizio, presso l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest",	
	i quali, a parte la conferma della professionalità e la serietà nel lavoro	
	del Sig. Laghi, valori che, in assoluto, riferiti all'intera carriera lavorativa	
	dell'imputato, si possono anche ammettere, ma che non hanno un peso	
	probatorio specifico nel presente giudizio, hanno riferito che era prassi	
	17	

	piuttosto invalsa tra gli Infermieri professionali assegnati al servizio di	
	assistenza domiciliare, scambiarsi a volte i turni e gli interventi sui vari	
	pazienti assegnati, il che, se fatto per venire incontro a delle esigenze	
	di servizio, ovvero anche a temporanee esigenze anche personali degli	
	operatori sanitari, non è di per sé illecito; lo diventa se la sostituzione,	
	come avveniva usualmente nel caso del Sig. Laghi, serve all'Infermiere	
	al fine di andare a perseguire e curare un'altra attività professionale in	
	luogo di quella istituzionale, cui l'Infermiere, nella sua qualità di	
	esercente un pubblico servizio, dovrebbe invece dare priorità.....”.	
	Segue la condanna per il reato continuato di truffa aggravata ai danni	
	dello Stato e peculato d'uso, come sopra riferito.	
	4. L'appello e il ricorso per Cassazione. Le decisioni.	
	La Corte di Appello di Genova, Sezione II penale, con ordinanza	
	104/2023 del 15.11.2023 ha dichiarato inammissibile per genericità dei	
	motivi l'appello proposto da Laghi Giuliano avverso la sentenza di	
	condanna pronunciata il 25.07.2022 dal Tribunale di Massa.	
	La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con sentenza in data	
	29.05.2024 n. 22671, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato	
	da LAGHI Giuliano, condannandolo al pagamento della somma di €	
	3.000 a favore della Cassa delle ammende.	
	In particolare, la Suprema Corte evidenzia “Come correttamente	
	osservato dall'ordinanza impugnata, la sentenza di primo grado ha	
	ricostruito, sulla scorta delle risultanze probatorie, il sicuro sistema	
	adottato dall'imputato per risultare formalmente presente in servizio	
	presso la ASL ove avrebbe dovuto assicurare servizi di assistenza	
	18	

	domiciliare, mentre era impegnato nello svolgimento dell'attività	
	commerciale di una società cooperativa (ove rivestiva la qualità di socio	
	e consigliere di amministrazione), società dove peraltro era stata	
	acquisita documentazione attestante tale sistematico svolgimento di	
	attività, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per	
	l'amministrazione in quanto, indipendentemente da eventuali	
	sostituzioni eseguite da altri”	
	La definizione del giudizio penale, come già cennato, assume nel	
	presente giudizio rilevanza centrale, sia quale fonte di accertamento	
	storico-fattuale, sia quale elemento probatorio privilegiato ai sensi dei	
	principi consolidati della giurisprudenza contabile. L'istruttoria contabile,	
	si è detto, si è svolta in costante coordinamento informativo con il	
	procedimento penale iscritto al n. 998/2015 R.G.N.R., nel quale il sig.	
	Laghi veniva tratto, si ripete, in arresto in flagranza di reato e	
	successivamente rinviato a giudizio per i delitti di truffa aggravata ai	
	danni dello Stato e peculato d'uso continuato, in relazione all'indebito	
	utilizzo dell'autovettura di servizio.	
	5. La condotta assenteistica sistematica	
	Rileva la Citante che, dall'analisi complessiva degli atti emerge che il	
	sig. Laghi, per un periodo temporalmente apprezzabile e comunque	
	protrattosi sino al 10 aprile 2015, non ha adempiuto con regolarità e	
	continuità alle prestazioni di assistenza domiciliare affidategli, pur	
	risultando formalmente in servizio e percependo integralmente la	
	retribuzione.	
	Si assume in citazione che le risultanze istruttorie dimostrano che:	
	19	

	il convenuto si allontanava abitualmente dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio;	
	ometteva di recarsi presso le abitazioni dei pazienti indicati nelle schede di carico;	
	modificava arbitrariamente le terapie, riducendo o sospendendo gli accessi domiciliari;	
	demandava, in modo irregolare e non autorizzato, le proprie incombenze ad altri colleghi.	
	Tali condotte si afferma in citazione, non possono essere ricondotte a episodiche disfunzioni organizzative o a prassi tollerate, ma integrano un comportamento sistematico e consapevole, orientato alla sottrazione di tempo-lavoro retribuito all'Amministrazione.	
	6. Le risultanze dell'attività investigativa dei Carabinieri	
	Particolarmente significative risultano le risultanze delle attività di osservazione e controllo svolte dai Carabinieri di Avenza nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2015.	
	In tali date, il sig. Laghi veniva ripetutamente osservato mentre:	
	giungeva presso la sede della cooperativa Co.P.A.C. a bordo dell'autovettura di servizio dell'ASL;	
	permaneva all'interno della cooperativa per periodi prolungati (fino a due ore);	
	partecipava a riunioni di natura gestionale e amministrativa;	
	risultava formalmente in servizio presso l'Azienda sanitaria, senza aver timbrato l'uscita.	
	Il giorno 10 aprile 2015, in particolare, il convenuto veniva colto in	
	20	

	flagranza, mentre era in riunione con il presidente della cooperativa e il	
	commercialista della stessa, nonostante fosse ancora in orario di	
	servizio e risultasse assegnato ad attività di assistenza domiciliare.	
	7. Le dichiarazioni dei pazienti e dei loro familiari	
	Ulteriore conferma della condotta omissiva emerge dalle numerose	
	dichiarazioni rese:	
	• dai pazienti assistiti,	
	• dai familiari degli stessi,	
	• dalle persone incaricate della loro cura quotidiana.	
	Tali soggetti hanno riferito, in modo coerente e convergente, che:	
	• il sig. Laghi non si presentava agli appuntamenti programmati;	
	• gli accessi domiciliari erano sporadici o del tutto assenti;	
	• le terapie venivano interrotte senza adeguata giustificazione;	
	• in caso di urgenza, il convenuto risultava spesso irreperibile.	
	Il Collegio osserva come tali dichiarazioni assumano particolare	
	attendibilità, in quanto provenienti da soggetti estranei	
	all'organizzazione amministrativa, privi di interesse personale alla	
	vicenda e accomunati esclusivamente dall'esperienza diretta del	
	disservizio subito.	
	8. Le testimonianze del personale sanitario e della cooperativa	
	A rafforzare il quadro probatorio concorrono:	
	• le testimonianze dei colleghi infermieri,	
	• le dichiarazioni della coordinatrice del servizio di assistenza	
	domiciliare,	
	• le deposizioni dei dipendenti e degli amministratori della	
	21	

	cooperativa Co.P.A.C.	
	In particolare, è emerso che:	
	• l'assistenza domiciliare non esauriva l'orario di servizio	
	giornaliero;	
	• il personale era tenuto a rientrare in sede per ulteriori attività;	
	• il sig. Laghi, invece, destinava sistematicamente il tempo residuo	
	ad attività estranee, svolte in favore della cooperativa.	
	Di rilievo è, inoltre, la circostanza che il convenuto:	
	• indossasse la divisa dell'ASL anche mentre operava presso la	
	cooperativa;	
	• utilizzasse l'autovettura di servizio per fini privati;	
	• traesse vantaggi indiretti dalla sua presenza in cooperativa	
	(regali, utilità e ruolo gestionale).	
	9. Le ammissioni del convenuto	
	Elemento di particolare pregnanza probatoria è rappresentato dalle	
	ammissioni rese dallo stesso sig. Laghi nel corso del procedimento	
	penale.	
	Pur avendo inizialmente negato ogni addebito, il convenuto ha poi	
	riconosciuto:	
	• di non aver seguito regolarmente diversi pazienti;	
	• di aver omesso interventi programmati;	
	• di aver scambiato turni al fine di dedicarsi ad altre attività.	
	Tali ammissioni, sebbene parziali, confermano la sostanza delle	
	contestazioni mosse dalla Procura e contribuiscono a delineare un	
	quadro fattuale univoco, incompatibile con ipotesi difensive di mero	
	22	

	disordine organizzativo o di errore scusabile. In sostanza la Requirente	
	contesta 6 distinti illeciti contabili:	
	1. Assenteismo fraudolento: percezione indebitamente dello	
	stipendio senza prestazione effettiva.	
	2. Danno da interruzione del rapporto sinallagmatico: retribuzione	
	“inutiliter data”, non essendovi a fronte una prestazione di utilità per la	
	Amministrazione.	
	3. Peculato d'uso: utilizzo indebito dell'auto di servizio per fini	
	privati.	
	4. Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata e	
	mancato riversamento dei compensi (art. 53 TUPI).	
	5. Danno da disservizio.	
	6. Danno all'immagine per il discredito arrecato all'amministrazione	
	sanitaria.	
	10. Costituitosi ritualmente in giudizio , il sig. Giuliano Laghi,	
	rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Strenta, ha depositato	
	comparsa di costituzione e risposta, nonché deduzioni difensive in sede	
	di invito a dedurre, chiedendo altresì di essere sentito personalmente,	
	come in effetti avvenuto nell'audizione del 9 aprile 2025. Nelle proprie	
	difese, il convenuto ha contestato, sotto diversi profili, la ricostruzione	
	operata dalla Procura regionale, deducendo, in sintesi, quanto segue.	
	10.1 In primo luogo , la difesa ha sostenuto che la quantificazione del	
	danno erariale da lesione del rapporto sinallagmatico risulterebbe	
	eccessiva e non proporzionata, dovendo tenersi conto del fatto che, sino	
	al 30 aprile 2010, il sig. Laghi avrebbe prestato servizio:	
	23	

	dapprima come turnista presso il reparto di terapia intensiva	
	dell'Ospedale di Carrara,	
	successivamente presso il centro prelievi del medesimo presidio	
	ospedaliero, con orario rigidamente predeterminato (7–14) e, dunque,	
	senza alcuna autonomia nella gestione dell'orario di lavoro, circostanza	
	che, secondo la difesa, escluderebbe o comunque attenuerebbe la	
	possibilità di configurare un assenteismo sistematico in tale periodo.	
	In secondo luogo, il convenuto ha affermato di non aver percepito	
	compensi dalla cooperativa Co.P.A.C., ovvero, comunque, di non aver	
	tratto utilità economiche rilevanti dall'attività svolta presso la medesima,	
	contestando pertanto l'esistenza di un danno patrimoniale connesso allo	
	svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.	
	La difesa ha inoltre rappresentato che il sig. Laghi avrebbe rassegnato	
	le proprie dimissioni dall'Azienda sanitaria già nel 2015, come	
	emergerebbe da una comunicazione trasmessa dal difensore	
	all'Amministrazione, ovvero, in subordine, nel 2016, come dichiarato	
	dallo stesso convenuto nel corso dell'audizione personale, deducendo	
	che tale circostanza inciderebbe sulla delimitazione temporale della	
	pretesa erariale.	
	In sede di audizione personale, il sig. Laghi ha altresì precisato:	
	di non aver mai impugnato gli atti adottati dall'Azienda sanitaria	
	nei suoi confronti;	
	di non ricordare di aver ricevuto formali provvedimenti disciplinari;	
	di ritenere che nessun paziente si sarebbe mai formalmente	
	lamentato della qualità dell'assistenza ricevuta.	
	24	

Infine, la difesa ha sostenuto che le condotte contestate sarebbero state sovrastimate nella loro gravità, assumendo che eventuali disfunzioni del servizio sarebbero riconducibili a carenze organizzative generali e non a un comportamento doloso o gravemente colposo del convenuto. In via generale, la difesa ha premesso che le condotte penalmente accertate e poste a fondamento dell'azione erariale sarebbero circoscritte ai soli giorni dell'8, 9 e 10 aprile 2015, periodo di osservazione diretta da parte dei Carabinieri, mentre per l'arco temporale più ampio richiamato in citazione mancherebbero riscontri oggettivi di analoghi comportamenti illeciti.

Con riferimento al danno all'immagine, il convenuto ha dedotto l'assenza di prova concreta di una lesione effettiva del prestigio dell'Azienda sanitaria, osservando che:

- la diffusione mediatica della vicenda sarebbe stata limitata, episodica e circoscritta all'ambito locale;
- non risulterebbe dimostrata alcuna compromissione del rapporto fiduciario tra l'utenza e l'ente sanitario;

In relazione al danno da disservizio, la difesa ha affermato che l'Azienda sanitaria non avrebbe dimostrato di aver subito costi effettivi per il ripristino della legalità, evidenziando che la stessa Amministrazione avrebbe contattato i pazienti del sig. Laghi al solo fine di verificare l'eventuale esistenza di pregiudizi, senza che ne emergessero riscontri concreti.

Con riferimento al danno da assenteismo, il convenuto ha contestato la quantificazione proposta dalla Procura, deducendo che, sulla base degli

	stessi rilievi dei Carabinieri, l'assenza dal servizio nei giorni 8, 9 e 10	
	aprile 2015 ammonterebbe complessivamente a otto ore lavorative, con	
	conseguente danno economico notevolmente inferiore rispetto a quello	
	richiesto in citazione.	
	È stata altresì contestata la quantificazione del danno da uso indebito	
	di beni pubblici, assumendo che anch'esso dovrebbe essere limitato ai	
	solì giorni oggettivamente accertati dell'aprile 2015.	
	11. Assume invece la Citante, che a fronte delle fornite fonti di prova	
	chiare, precise e sostanzialmente univoche, le prove contrarie offerte	
	dalla difesa del Sig. Laghi si sono limitate a pochi pazienti, o parenti di	
	essi, nei cui confronti, invece, il Sig. Laghi era stato più assiduo	
	nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare, ovvero di due	
	colleghi infermieri, i Sig.ri CIARDIELLO Emiliano e VATTERONI	
	Alberto, entrambi infermieri professionali assegnati, come l'imputato	
	all'assistenza domiciliare dei pazienti in cura, per questo servizio, presso	
	l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", i quali, a parte	
	la conferma della professionalità e la serietà nel lavoro del Sig. Laghi,	
	valori che, in assoluto, riferiti all'intera carriera lavorativa dell'imputato,	
	si possono anche ammettere, ma che non hanno un peso probatorio	
	specifico nel presente giudizio, hanno riferito che era prassi piuttosto	
	invalsa tra gli Infermieri professionali assegnati al servizio di assistenza	
	domiciliare, scambiarsi a volte i turni e gli interventi sui vari pazienti	
	assegnati, il che, se fatto per venire incontro a delle esigenze di servizio,	
	ovvero anche a temporanee esigenze anche personali degli operatori	
	sanitari, non è di per sé illecito; lo diventa se la sostituzione, come	
	26	

	avveniva usualmente nel caso del Sig. Laghi, serve all'Infermiere al fine	
	di andare a perseguire e curare un'altra attività professionale in luogo di	
	quella istituzionale, cui l'Infermiere, nella sua qualità di esercente un	
	pubblico servizio, dovrebbe invece dare priorità.....”.	
	La definizione del giudizio penale, come si dirà diffusamente nella parte	
	in diritto, assume nel presente giudizio rilevanza centrale, sia quale	
	fonte di accertamento storico-fattuale, sia quale elemento probatorio	
	privilegiato ai sensi dei principi consolidati della giurisprudenza	
	contabile.	
	12. La posizione funzionale del convenuto	
	Questo il quadro probatorio ricostruito dalla Procura contabile, in	
	assonanza con il dato del procedimento penale, in osservanza di questo	
	e negli spazi di una propria autonomia nel tracciare linee di prova. E’	
	pacifico in atti, rappresenta l'Organo di difesa erariale, che il sig. Laghi	
	rivestisse, all’epoca dei fatti, la qualifica di dipendente pubblico	
	incaricato di un pubblico servizio, con mansioni di infermiere	
	professionale addetto all'assistenza domiciliare di pazienti affetti da	
	patologie gravi e bisognosi di cure continuative.	
	Il servizio di assistenza domiciliare, per sua natura, costituisce	
	segmento essenziale dell'attività sanitaria pubblica, fondato su principi	
	di continuità, affidamento, personalizzazione della cura e tutela dei	
	soggetti più fragili, con conseguente particolare intensità degli obblighi	
	di diligenza, correttezza e lealtà gravanti sul personale addetto.	
	In tale contesto, l'illecito comportamento del dipendente non si	
	esaurisce prosegue sempre la Procura, in una mera violazione	
	27	

contrattuale o disciplinare, ma assume una valenza pubblicistica aggravata, incidendo direttamente sull'interesse primario alla tutela della salute e sul corretto impiego delle risorse pubbliche.

DIRITTO

1.La vicenda sottoposta all'esame del Collegio impone una trattazione unitaria e sistematica delle voci di danno contestate, atteso che le stesse traggono origine da un medesimo nucleo fattuale; presentano però profili giuridici distinti, che richiedono autonoma valutazione ai fini dell'"an debeatur" e del "quantum".

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il giudizio di responsabilità amministrativa è volto non già a replicare la sanzione penale o disciplinare, bensì a verificare se la condotta del soggetto agente abbia prodotto un pregiudizio giuridicamente rilevante all'erario, secondo criteri propri e autonomi rispetto agli altri plessi giurisdizionali (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015, n. 611). La responsabilità amministrativa, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, non è riconducibile a una mera forma di responsabilità civile aggravata, ma costituisce un autonomo strumento di tutela dell'interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e al buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 97 Cost.

Essa presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio, anche in senso funzionale, una condotta antiggiuridica, un danno erariale patrimonialmente valutabile, il nesso causale e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, secondo un paradigma che valorizza la

	dimensione pubblicistica dell'interesse leso (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 10 maggio 2022, n. 6; Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2019, n. 34404). È pacifico che il convenuto fosse stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Azienda sanitaria, svolgendo mansioni direttamente incidenti sull'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Secondo orientamento consolidato, il rapporto di servizio sussiste ogniqualvolta il soggetto sia funzionalmente inserito nell'apparato amministrativo, anche indipendentemente dalla qualifica formale rivestita (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 21 ottobre 2020, n. 18; Corte dei conti, Sez. Toscana, 4 febbraio 2022, n. 21).	
	Quanto all'elemento soggettivo, la reiterazione e la sistematicità delle condotte, unite alla consapevolezza dell'illiceità dell'agire, integrano il dolo richiesto ai fini della responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sez. Lombardia, 17 gennaio 2023, n. 14).	
	2. Metodo di accertamento del fatto nel giudizio contabile	
	Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno chiarire il criterio metodologico seguito nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.	
	Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, il giudice della responsabilità amministrativa non è vincolato da una rigida tipizzazione delle fonti di prova, potendo fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento probatorio idoneo, purché valutato secondo criteri di logicità, coerenza e attendibilità complessiva. In tale prospettiva, assumono rilievo centrale, secondo la Procura:	
	• gli atti del procedimento penale,	
	29	

	le risultanze istruttorie interne dell'Amministrazione,	
	le dichiarazioni testimoniali,	
	la documentazione amministrativa e contabile,	
	nonché le ammissioni dello stesso convenuto.	
	Nel caso di specie, il materiale probatorio acquisito presenta un livello	
	di completezza e convergenza particolarmente elevato tale da	
	consentire una ricostruzione dei fatti non solo puntuale, ma anche	
	immune da ragionevoli margini di incertezza.	
	2. Efficacia del giudicato penale	
	Nel caso di specie, come già cennato, le condotte contestate risultano	
	accertate con sentenza penale irrevocabile della Corte di cassazione.	
	Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., tale sentenza vincola il giudice contabile	
	quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla riferibilità	
	soggettiva, residuando in capo a questo Collegio la sola valutazione	
	delle conseguenze patrimoniali e funzionali delle condotte accertate	
	(Cass., Sez. Un., 6 luglio 2020, n. 13861; Corte dei conti, Sez. giur.	
	centr., 3 marzo 2021, n. 62).	
	3. Come esposto in fatto la Procura attrice ha richiesto la condanna del	
	convenuto al risarcimento del danno all'immagine dell'Azienda	
	sanitaria, quantificato in € 50.000, richiamando la risonanza della	
	vicenda (stampa/web), la gravità dei reati accertati e la compromissione	
	del rapporto fiduciario con l'utenza.	
	Sul piano del diritto la difesa ha contestato la sussistenza del danno,	
	deducendo che la diffusione mediatica sarebbe stata minima e	
	circoscritta e che mancherebbe prova concreta di un effettivo "vulnus"	
	30	

	reputazionale dell'ente; ha inoltre evidenziato che non risultavano	
	pregresse lamentele dei pazienti e che gli articoli prodotti sarebbero	
	pochi e temporalmente concentrati.	
	4. Il danno all'immagine della P.A. è riconosciuto dalla giurisprudenza	
	contabile come danno-conseguenza risarcibile quando la condotta del	
	dipendente, per gravità e percezione esterna, incida concretamente su	
	prestigio e credibilità dell'ente, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni	
	riunite (sent. 23 aprile 2003, n. 10/QM).	
	Nel giudizio contabile, l'accertamento richiede una motivazione	
	puntuale sugli indici sintomatici ("clamor fori", tipologia dei fatti, ruolo del	
	soggetto, diffusione e persistenza della notizia), ferma la possibilità di	
	liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando l'esistenza del	
	pregiudizio sia provata ma il "quantum" non sia determinabile in modo	
	analitico.	
	Nel caso concreto, il Collegio deve dunque valutare: (i) l'intensità del	
	clamore e la platea raggiunta, (ii) l'effettiva ricaduta sull'affidamento	
	dell'utenza, (iii) l'eventuale persistenza della notizia online e l'effetto di	
	"coda reputazionale"; su tali aspetti, la difesa sostiene la carenza	
	probatoria e la Procura deduce la risonanza e l'odiosità dei fatti in ambito	
	sanitario. In sintesi, la Procura regionale ha contestato al convenuto di	
	aver arrecato un danno all'immagine dell'Azienda USL Toscana Nord	
	Ovest, quantificato, come detto, in euro 50.000,00, assumendo che la	
	condotta penalmente accertata – culminata nell'arresto in flagranza e	
	nella successiva condanna irrevocabile – abbia determinato una grave	
	lesione del prestigio, della credibilità e dell'affidabilità dell'ente sanitario	
	31	

	presso la collettività.	
	A fondamento di tale pretesa, la Procura ha richiamato:	
	la natura dei reati accertati (truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d'uso);	
	il ruolo rivestito dal convenuto, operatore sanitario inserito in un servizio pubblico essenziale;	
	la risonanza mediatica locale della vicenda, attestata da articoli di stampa prodotti in atti;	
	l'idoneità dei fatti a incrinare il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzione sanitaria.	
	La difesa, si ripete, sempre in sintesi, ha contestato la sussistenza	
	stessa del danno, deducendo che la diffusione della notizia sarebbe	
	stata limitata, episodica e circoscritta, priva di effetti duraturi sulla	
	percezione dell'ente, e che l'Amministrazione non avrebbe fornito prova	
	concreta di una diminuzione di fiducia dell'utenza o di un pregiudizio	
	reputazionale effettivo.	
	Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la citata fondamentale	
	sentenza 23 aprile 2003, n. 10/QM, hanno chiarito che tale danno:	
	non è in re ipsa;	
	non può essere presunto automaticamente dalla commissione di un reato;	
	richiede la verifica di elementi sintomatici quali il clamor fori, la diffusione e persistenza della notizia, il ruolo del soggetto agente e il contesto istituzionale inciso.	
	Successivamente, la giurisprudenza ha precisato che, una volta	
	32	

dimostrata l'esistenza del danno, la quantificazione, come detto, può avvenire anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., purché sorretta da motivazione adeguata (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, 18 settembre 2019, n. 191; Sez. giur. Lazio, 19 aprile 2017, n. 90). Circa l'azionabilità del danno, correttamente la Procura ha affermato: senza ulteriormente soffermarsi sulla natura, in generale, del danno all'immagine, occorre evidenziare come, nella fattispecie in esame, non assuma immediato rilievo il dibattito sulla corretta perimetrazione dell'ambito oggettivo del danno all'immagine, atteso che i reati commessi dal sig. Laghi Giuliano ed oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dal Tribunale di Massa, rientrano:

- quanto al peculato ex art. 314 c.p., tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale come previsto dal c.d. Lodo Bernardo, d.l. 1° luglio 2009 n. 78 (convertito con Legge 3.08.2009, n. 102);
- quanto alla truffa aggravata nel cd. "assenteismo fraudolento" di cui all'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001) che introduce una fattispecie autonoma di danno all'immagine. Nella sentenza 229/2023, la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello così chiosa "6. si osserva che la prova dell'"an" del danno all'immagine (peraltro ritenuta ex se sussistente dal legislatore nelle ipotesi di assenteismo fraudolento) possa ritenersi raggiunta nella sua ontologica esistenza in ragione dell'accertamento delle numerose assenze fraudolente dal servizio da parte del sig. e della notorietà dell'accaduto...".

Non deve, infatti, tacersi come, il reato ascritto al Laghi di cui all'art. 640, comma 2 c.p. concerne ipotesi di cd. "assenteismo fraudolento" per le quali la legge delega n. 15/2009, nell'individuare "principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici", ha demandato al Governo di "prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione" (art. 7, co. 2, lett. 44 e)".

In sede di attuazione della delega, il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto l'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001), rubricato "false attestazioni o certificazioni", che al secondo comma dispone che, nei casi di cui al primo comma – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente – "il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione."

"Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, di disegnare, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato

contro la pubblica amministrazione (art. 55-quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016, e dal decreto legislativo n. 75/2017)". Riassumendo, quindi, la norma sulla sanzionabilità dell'assenteismo fraudolento, introdotto nel testo unico sui dipendenti delle amministrazioni pubbliche per reprimere il diffuso fenomeno, è speciale e derogatoria rispetto a quella generale di repressione del danno all'immagine arrecato dai pubblici dipendenti alle pubbliche amministrazioni; ne consegue che - attesa la risoluzione del concorso apparente di norme da parte del principio di specialità - non sono necessari i requisiti costitutivi di quest'ultima, come l'irrevocabilità della sentenza di condanna penale per l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del procuratore contabile. (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 101 del 2024). Va comunque detto che, negli ultimi giorni della stesura motivazionale della presente fattispecie si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte (sen.n.3 del 3 marzo 2026 affermando il seguente principio *"l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7"*. Con ciò ogni problema ermeneutico che si è tratteggiato sopra, che agitava la giurisprudenza, si risolve, in questa sede, nel valutare se, prescindendo da tipologia di

	reato, vi è stato un danno all'immagine dell'Amministrazione, quesito a	
	cui, stante quanto detto, si deve qui dare una risposta positiva	
	Nel settore sanitario, va poi detto, il disvalore della condotta assume	
	una intensità aggravata, poiché l'illecito del singolo operatore incide su	
	un servizio fondato sull'affidamento dei cittadini e sulla tutela del diritto	
	alla salute (art. 32 Cost.), come ribadito da Corte dei conti, Sez. giur.	
	Campania, 3 maggio 2019, n. 138. In sintesi, il danno all'immagine	
	costituisce voce autonoma di danno non patrimoniale, risarcibile quando	
	la condotta del dipendente, per gravità e risonanza esterna,	
	comprometta la fiducia dei cittadini nell'Amministrazione (Corte dei	
	conti, Sez. Lazio, 18 aprile 2024, n. 146; Corte dei conti, Sez. Toscana,	
	22 giugno 2023, n. 132).	
	La Corte EDU ha riconosciuto che la reputazione rientra tra i beni tutelati	
	dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, 15 novembre 2016, Bédat c. Svizzera;	
	Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia).	
	Nel caso in esame, il danno all'immagine è equitativamente richiesto	
	dalla Procura in € 50.000,00	
	Ampliando quanto detto prima il Collegio, nel determinare il quantum,	
	deve valutare:	
	• l'ampiezza effettiva della diffusione mediatica;	
	• la durata della permanenza della notizia;	
	• la gravità oggettiva dei fatti;	
	• la qualifica funzionale del convenuto.	
	Tali criteri consentono una liquidazione equitativa, evitando automatismi	
	risarcitori, ma anche sottostime incompatibili con la gravità dell'illecito.	
	36	

	Omologa è giurisprudenza che afferma che il danno all'immagine deriva	
	dalla condotta del dipendente-amministratore infedele, che genera	
	discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che	
	compromette il rapporto di fiducia e l'affidamento nelle istituzioni, nella	
	percezione amplificata dal cosiddetto "clamor fori" o diffusione	
	mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, e, quindi, arreca un	
	"vulnus" ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica	
	amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (Corte dei Conti Sez. Appello	
	n.255 del 2024). Osservando i dettami della Convenzione cui l'Italia è	
	vincolata, la CEDU ha più volte chiarito che la tutela della reputazione	
	delle istituzioni pubbliche deve avvenire nel rispetto di un equilibrio	
	proporzionato tra interesse pubblico e diritti individuali, escludendo	
	automatismi sanzionatori e imponendo una valutazione concreta	
	dell'impatto sociale dei fatti (CEDU, Axel Springer AG c. Germania,	
	Grande Camera, 7 febbraio 2012).	
	Detti principi si sono verificati – specialmente il cd." clamor fori" – non	
	in maniera così eclatante da richiedere, secondo il Collegio, un	
	risarcimento di euro 50.000; sempre secondo il Collegio la cifra equa si	
	attesta su euro 20.000.	
	5. Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico (€	
	10.134,47). La Procura ha richiesto il ristoro del danno da rottura/lesione	
	del sinallagma tra retribuzione e prestazione, quantificando la voce in €	
	10.134,47. La difesa ha chiesto una drastica riduzione, sostenendo che	
	le condotte oggettivamente riscontrate sarebbero limitate ai giorni 8–10	
	aprile 2015, e che, per il resto del periodo, non vi sarebbero elementi	
	37	

	oggettivi di prestazioni omesse; inoltre ha richiamato l'assenza di	
	lamentele e la professionalità riconosciuta al convenuto. La	
	giurisprudenza della responsabilità amministrativa qualifica il danno da	
	rottura sinallagmatica come danno patrimoniale diretto, collegato allo	
	“spreco” di retribuzione rispetto a prestazioni non rese o rese in modo	
	incompatibile con i doveri d'ufficio; esso è concettualmente distinto dal	
	danno da disservizio e non richiede, di regola, la dimostrazione di un	
	peggioramento qualitativo del servizio, potendo basarsi sulla prova della	
	sistematica distrazione di energie lavorative.	
	Sulla quantificazione, la Corte dei conti ammette criteri presuntivi ed	
	equitativi, purché ancorati a un compendio probatorio serio e alla	
	ricostruzione del tempo-lavoro sottratto. Nel caso in esame, la difesa	
	chiede di confinare il “quantum” ai soli giorni di osservazione, mentre la	
	Procura valorizza l'impianto probatorio complessivo (sentenza penale	
	definitiva, dichiarazioni, riscontri). La scelta del Collegio deve quindi	
	motivare: (i) se l'illiceità accertata sia episodica o sistemica; (ii) se	
	l'assenza di lamentele sia neutra o, al contrario, compatibile con	
	fenomeni di “soggezione” dell'utenza fragile; (iii) quale criterio di calcolo	
	adottare (retribuzione lorda, percentuali, ore stimate). In sintesi il danno	
	da lesione del sinallagma si configura quando l'Amministrazione	
	corrisponde la retribuzione senza ricevere la prestazione lavorativa	
	secondo i canoni di effettività, continuità e funzionalità richiesti dal	
	rapporto di servizio.	
	La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale voce è distinta dal mero	
	assenteismo e attiene alla perdita di utilità complessiva della	
	38	

	prestazione, anche quando la presenza risulti solo formale (Corte dei	
	conti, Sez. Lombardia, 12 aprile 2022, n. 77; Corte dei conti, Sez.	
	Toscana, 15 settembre 2023, n. 183).	
	Nel caso in esame, il danno è correttamente quantificato in € 10.134,47.	
	6. Danno da disservizio / costi di ripristino (€ 1.499,97).	
	La Procura ha richiesto il danno da disservizio/costi di ripristino,	
	quantificato in € 1.499,97, prospettando risorse organizzative impiegate	
	per ricostruire terapie, contattare pazienti, riorganizzare il servizio e	
	ripristinare la legalità.	
	La difesa contesta la voce, deducendo che l'ente non avrebbe provato	
	un costo effettivo e che l'attività di verifica ex post dimostrerebbe,	
	semmai, che prima non vi erano segnalazioni o disservizi evidenti.	
	Il danno da disservizio è categoria che ricomprende ipotesi diverse, ma	
	ruota attorno all'idea di impiego distorto o inefficiente di risorse	
	pubbliche e/o costi aggiuntivi sostenuti per riportare l'azione	
	amministrativa a legalità ed efficienza; la Corte dei conti ne precisa	
	presupposti e tipologie (v. la Corte dei Conti Sez.giur Lombardia n. 182	
	del 26/11/2024): "Il cd. danno da disservizio è configurabile in tutti i casi	
	in cui le illegalità riscontrate abbiano disarticolato i processi organizzativi	
	e funzionali dell'amministrazione, così distogliendo energie dal	
	perseguimento dei fini istituzionali e determinando una riduzione	
	dell'efficienza della struttura pubblica; conseguentemente, le doverose	
	attività poste in essere dall'amministrazione a seguito della scoperta di	
	illeciti dei propri dipendenti non costituiscono di per sé conseguenze	
	dannose ulteriori da porre a carico dei convenuti, laddove non sia fornita	
	39	

	adeguata prova dei correlati costi aggiuntivi sopportati	
	dall'amministrazione per lo svolgimento delle necessarie verifiche"; (v.	
	poi Corte dei Conti Sez. I giur App. 204 del 10/09/2024): "sussiste il	
	danno da disservizio nei confronti del dell'amministrazione, essendo	
	stato interrotto il nesso sinallagmatico tra lavoratore pubblico e pubblica	
	amministrazione, nel caso in cui il primo distraiga le proprie energie	
	lavorative destinandole ad attività illecita e contraria ai doveri di ufficio	
	in favore di terzi, dai quali riceva un compenso) (v. anche Corte Conti	
	I ^a Appello 202 del 2024).	
	Ai fini della condanna, occorre motivare l'esistenza del disservizio (o dei	
	costi organizzativi) e il nesso causale con la condotta, distinguendo	
	questa voce dal semplice danno da retribuzione indebita: non basta	
	affermare la "necessità di riorganizzare", ma serve almeno	
	un'indicazione di atti, ore/uomini, spese o attività concretamente	
	espletate.	
	Nel caso concreto, il Collegio deve verificare se la prova documentale	
	dell'ente (atti interni, ordini di servizio, rendicontazioni) sia sufficiente; in	
	difetto, la voce può essere respinta o ridotta, ferma la liquidazione	
	equitativa solo dopo prova dell'"an debeatur". In sintesi, il danno da	
	disservizio si configura quando la condotta del dipendente determina un	
	aggravio organizzativo e gestionale per l'Amministrazione, costretta a	
	sostenere attività straordinarie per garantire la continuità e la regolarità	
	del servizio (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, 14 luglio 2022, n.	
	102; Corte dei conti, Sez. Toscana, 9 maggio 2023, n. 98).	
	Nel caso di specie, il danno è correttamente quantificato in € 1.499,97	
	40	

	7. Danno da assenteismo (€ 1.909,05) – contestato e ricalcolato	
	dalla difesa (€ 185,12)	
	Come detto in fatto la Procura quantifica il danno da assenteismo in €	
	1.909,05.	
	La difesa contesta il conteggio e propone un calcolo alternativo: sulla	
	base degli stessi orari indicati dai Carabinieri (8–10 aprile 2015) e	
	dell'orario di servizio 7–13, il danno sarebbe limitato a 8 ore	
	complessive, per € 185,12 (al costo orario indicato). Il danno da	
	assenteismo si ricollega alla sottrazione di tempo-lavoro retribuito e può	
	concorrere (senza duplicazioni indebite) con altre voci, imponendo al	
	giudice di chiarire se e quanto la voce sia assorbita nel danno	
	sinallagmatico o costituisca distinta quantificazione del medesimo	
	pregiudizio. Il Collegio deve dunque:	
	1. fissare il criterio (ore/percentuale; periodo; fonte probatoria),	
	2. evitare duplicazioni con la “rottura del sinallagma”,	
	3. motivare l’eventuale estensione oltre i giorni osservati (se ritenuta	
	provata la sistematicità).	
	Secondo giurisprudenza costante, tale danno va determinato sulla base	
	delle ore di assenza accertate e del costo orario della prestazione (Corte	
	dei conti, Sez. Veneto, 3 maggio 2022, n. 54; Corte dei conti, Sez.	
	Campania, 21 febbraio 2023, n. 42).	
	Nel caso di specie, il danno è correttamente computato nella somma di	
	€ 1.909,05.	
	8. Danno da uso indebito di beni pubblici (€ 209,00)	
	In fatto la Procura indica un danno da uso indebito di beni pubblici	
	41	

	(automezzo) quantificato in € 209,00.	
	La difesa chiede di limitare la voce ai soli giorni 8–10 aprile 2015,	
	contestando l'arco temporale preso a riferimento.	
	La responsabilità per uso indebito di beni pubblici richiede la prova del	
	distacco funzionale del bene (distrazione dall'uso istituzionale) e del	
	pregiudizio economicamente valutabile (carburante, usura, rischio),	
	ferma la necessità di una liquidazione coerente e non duplicativa	
	rispetto ad altre poste (es. assenteismo). Il Collegio ha affrontato criteri	
	motivazionali stringenti: (i) definito il periodo provato; (ii) indicato il	
	criterio di calcolo (km, costi standard, documenti); (iii) valutato	
	l'eventuale assorbimento in altre poste. L'uso di beni pubblici per fini	
	privati integra danno erariale anche in assenza di deterioramento	
	materiale del bene, poiché ne compromette la destinazione funzionale	
	(Corte dei conti, Sez. Toscana, 19 ottobre 2022, n. 211).	
	Il danno risulta correttamente quantificato in € 209,00.	
	9. Danno da violazione art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001 (€	
	36.214,06)	
	In fatto la Procura richiede il danno per mancato riversamento di	
	compensi da incarichi esterni non autorizzati ex art. 53, commi 7 e 7-bis	
	TUPI, quantificando la voce in € 36.214,06 (al lordo).	
	La difesa deduce buona fede e sostiene che il convenuto riteneva	
	cessato il rapporto di lavoro dal 20.08.2016, chiedendo riduzione	
	equitativa.	
	In motivazione, il Collegio ha accertato sulla base delle prove della	
	Procura:	
	42	

	1. la mancanza di incarico esterno e di autorizzazione,	
	2. verificata la sussistenza di compensi e l'obbligo di riversamento	
	3. stabilito criteri di quantificazione (lordo/netto; ritenute; periodo),	
	La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale voce è distinta dal mero	
	assenteismo e attiene alla perdita di utilità complessiva della	
	prestazione, anche quando la presenza risulti solo formale (Corte dei	
	conti, Sez. Lombardia, 12 aprile 2022, n. 77; Corte dei conti, Sez.	
	Toscana, 15 settembre 2023, n. 183). La violazione dell'art. 53, commi	
	7 e 7-bis, TUPl, configura un obbligo restitutorio ex lege, che prescinde	
	dalla prova di un danno ulteriore.	
	La Corte dei conti ha affermato che: «il mancato riversamento dei	
	compensi per incarichi esterni non autorizzati determina un danno	
	erariale tipizzato, coincidente con l'importo non riversato» (Corte dei	
	conti, Sez. giur. Campania, 30 gennaio 2019, n. 29).	
	Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito la specialità della	
	giurisdizione contabile e la legittimità dell'obbligo restitutorio, anche in	
	presenza di parallele azioni civili (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n.	
	19054).	
	La dedotta buona fede può incidere esclusivamente sul profilo	
	soggettivo ma non elimina l'"an debeatur", trattandosi di obbligo legale	
	posto a tutela dei principi di esclusività e imparzialità del pubblico	
	impiego.	
	La CEDU, nel valutare misure patrimoniali di natura restitutoria, ha	
	ritenuto compatibili tali obblighi con la Convenzione quando siano	
	prevedibili e proporzionati (CEDU, Gasus Dossier- und Fördertechnik	
	43	

	GmbH c. Paesi Bassi, 23 febbraio 1995).	
	La violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 comportando l'obbligo di	
	riversamento dei compensi percepiti, si configura come un danno da	
	mancata entrata (Corte dei conti, Sez. giur. centr., 18 gennaio 2022, n.	
	11; Corte dei conti, Sez. Toscana, 7 giugno 2023, n. 124). Nel caso in	
	esame, il danno è pari a € 36.214,06 al lordo.	
	L'ampia istruttoria svolta e il complessivo sviluppo argomentativo che	
	precede consentono al Collegio di pervenire a una valutazione unitaria	
	e ponderata della responsabilità amministrativo-contabile ascritta al	
	convenuto.	
	Dalla ricostruzione dei fatti, corroborata dagli esiti del procedimento	
	penale definito con sentenza irrevocabile di condanna, emerge un	
	comportamento complessivamente incompatibile con gli obblighi di	
	correttezza, lealtà e fedeltà che connotano il rapporto di pubblico	
	impiego, tanto più in un settore – quello sanitario, si ripete –	
	caratterizzato da un elevato tasso di affidamento fiduciario da parte dei	
	cittadini.	
	Sul piano oggettivo, la condotta del convenuto ha determinato una	
	plurima incidenza lesiva sugli interessi pubblici tutelati dall'ordinamento	
	contabile, manifestatasi:	
	• nella percezione di emolumenti non integralmente giustificati	
	dalla prestazione resa;	
	• nell'utilizzo distorto di risorse e beni pubblici;	
	• nella compromissione, ancorché in misura da valutarsi con	
	prudenza, del prestigio e dell'affidabilità dell'Amministrazione sanitaria.	
	44	

	Sul piano soggettivo, il Collegio ritiene integrato l'elemento del dolo	
	avuto riguardo:	
	• alla sistematicità delle condotte;	
	• alla consapevolezza del ruolo rivestito;	
	• alla prevedibilità delle conseguenze dannose per	
	l'Amministrazione;	
	• all'assenza di elementi idonei a configurare un errore scusabile.	
	Le deduzioni difensive, pur meritevoli di attenta considerazione e	
	idonee, in taluni casi, a incidere sulla quantificazione del danno, non	
	risultano complessivamente tali da escludere l'"an" debeatur, né da	
	spezzare il nesso causale tra la condotta e i pregiudizi accertati.	
	In particolare:	
	• l'assenza di lamentele dell'utenza non elide il danno	
	sinallagmatico, che attiene al rapporto interno tra dipendente e	
	Amministrazione;	
	• la dedotta buona fede rileva, secondo i principi consolidati, sul	
	piano della graduazione della responsabilità, ma non esclude gli	
	obblighi restitutori tipizzati dalla legge;	
	• la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie è stata tenuta	
	presente attraverso una valutazione coordinata delle singole voci di	
	danno.	
	Il Collegio ha altresì fatto applicazione dei principi di proporzionalità,	
	ragionevolezza e legalità sostanziale, come elaborati dalla	
	giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e dalla Corte	
	europea dei diritti dell'uomo, evitando automatismi sanzionatori e	
	45	

	fondando la decisione su un accertamento concreto e motivato dei	
	pregiudizi effettivamente riconducibili alla condotta del convenuto Ne	
	consegue che la responsabilità amministrativo-contabile del convenuto	
	deve essere affermata, con condanna al risarcimento del danno erariale	
	nei limiti e secondo i criteri illustrati in motivazione, oltre rivalutazione	
	monetaria e interessi legali, secondo i principi costantemente affermati	
	dalla giurisprudenza contabile.	
	Le voci di danno risultano così determinate:	
	Importi richiesti dalla Procura regionale:	
	- Danno all'immagine: euro 50.000,00;	
	- Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico: euro	
	10.134,47;	
	- Danno da disservizio / costi di ripristino: euro 1.499,97;	
	- Danno da assenteismo: euro 1.909,05;	
	- Danno da uso indebito di beni pubblici: euro 209,00;	
	- Danno da violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 (compensi esterni non	
	autorizzati): euro 36.214,06 (al lordo).	
	Totale richiesto: euro 99.966,55.	
	2) Importi accertati e liquidati dal Collegio:	
	- Danno all'immagine: euro 20.000,00 (ridotto rispetto alla domanda, per	
	le ragioni illustrate in motivazione);	
	- Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico: euro	
	10.134,47;	
	- Danno da disservizio / costi di ripristino: euro 1.499,97;	
	- Danno da assenteismo: euro 1.909,05;	
	46	

	- Danno da uso indebito di beni pubblici: euro 209,00;	
	- Danno da violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001: euro 36.214,06 (al	
	lordo).	
	Totale liquidato: euro 69.966,55.	
	7) Esercizio del potere riduttivo	
	Il collegio ritiene non doversi applicare l' obbligo di riduzione definito	
	ex lege dal nuovo comma 1 octies apportato dall'art.1 della legge	
	1 del 2026 all'art.1 della legge 20 del 1994 in quanto come	
	espressamente afferma la disposizione ora citata, detto potere di	
	riduzione non si applica ai casi di dolo ed illecito arricchimento; ed	
	è evidente da quanto sin qui detto che la fattispecie che qui ne	
	occupa è eminentemente dolosa, o, comunque, si è prodotto un	
	illecito arricchimento	
	8) Accessori e spese	
	Quanto agli accessori, il Collegio ritiene dovuta la rivalutazione più gli	
	interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Per quanto	
	riguarda il danno all'immagine questo segue i criteri ordinariamente	
	adottati in materia di debiti di valore (rivalutazione monetaria sino alla	
	decisione e interessi legali dalla pubblicazione/deposito della sentenza	
	sino al soddisfo, nei limiti della domanda - il risarcimento del danno	
	all'immagine costituisce debito di valore : le Sezioni Unite della Corte	
	di cassazione, 17 febbraio 1995, n. 1712, hanno affermato: «Nel debito	
	di valore la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi mirano	
	a reintegrare integralmente il patrimonio del creditore; gli interessi	
	decorrono dalla data dell'evento dannoso o da quella della domanda,	
	47	

	secondo la prova del danno da ritardo».	
	In ambito contabile, la Corte dei conti, Sez. giur. centr. app., n. 370/2018	
	ha stabilito: «Sul danno all'immagine, quale debito di valore, sono dovuti	
	rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati sulla somma	
	via via rivalutata, a decorrere dalla verifica del fatto illecito».	
	La condanna alle spese segue la soccombenza	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente	
	pronunciando,	
	1) accoglie parzialmente l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna il	
	sig. LAGHI Giuliano al pagamento, in favore dell'Azienda USL Toscana	
	Nord Ovest, della somma complessiva di euro 69.966,55	
	(sessantanovemilanovecentosessantasei/55),	
	di cui:	
	- euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine della Pubblica	
	Amministrazione;	
	- euro 10.134,47 a titolo di danno patrimoniale da lesione del rapporto	
	sinallagmatico;	
	- euro 1.499,97 a titolo di danno da disservizio / costi di ripristino;	
	- euro 1.909,05 a titolo di danno da assenteismo;	
	- euro 209,00 a titolo di danno da uso indebito di beni pubblici;	
	- euro 36.214,06 (al lordo) a titolo di danno da violazione dell'art. 53	
	d.lgs. 165/2001;	
	2) dispone che sulla somma di cui sopra siano calcolati la rivalutazione	
	monetaria, secondo gli indici ISTAT, dalla data di produzione dei singoli	
	48	

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del giorno 11 dicembre

2025 e 6 febbraio 2026.

f.to digitalmente

f.to digitalmente